

BANCA SANTA GIULIA SPA

STATUTO

DENOMINAZIONE – SCOPO – SEDE - DURATA

Art. 1

E' costituita una Società per azioni denominata "BANCA SANTA GIULIA S.p.A."

Art. 2

La società ha sede legale e direzione generale nel Comune di Chiari (BS).

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, sedi secondarie, filiali, agenzie, sportelli, recapiti e rappresentanze, in Italia ed all'estero.

Art. 3

La società ha per oggetto:

la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme.

Essa può compiere, nel rispetto delle disposizioni di legge, tutte le singole operazioni e i servizi finanziari e bancari consentiti, ivi compreso l'esercizio dei servizi di investimento e relativi servizi accessori, nonché ogni altra operazione strumentale e comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

La società, conformemente alle vigenti disposizioni normative, può emettere obbligazioni, anche convertibili, e assumere partecipazioni in Italia ed all'estero.

Art. 4

La durata della società originariamente stabilita al 31.12.2030 viene fissata al 31.12.2070 e potrà essere ancora prorogata per deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

Art. 5

Il domicilio, nonché l'indirizzo di posta elettronica, il fax ed i numeri telefonici dei soci, degli Amministratori, dei Sindaci e dei Revisori, per i loro rapporti con la Banca, sono quelli che risultano dai libri sociali.

CAPITALE SOCIALE - RECESSO

Art. 6

Il capitale è fissato in €. 30.000.000 (trentamiloni) suddiviso in n. 30.000.000 (trentamiloni) di azioni del valore nominale di €. 1 (uno) cadauna, interamente sottoscritto e versato.

Il capitale sociale potrà essere aumentato a pagamento, mediante nuovi conferimenti di denaro o natura, con delibera dell'assemblea straordinaria.

Le azioni sono nominative ed indivisibili.

Art. 7

Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni nei casi previsti dall'art. 2437 c.1 C.C.

E' escluso il diritto di recesso nei casi previsti dall'art. 2437 c. 2 C.C.

Il procedimento di liquidazione è regolato dall'art. 2437 quater C.C.

ASSEMBLEE

Art. 8

L'assemblea è ordinaria o straordinaria a sensi di legge.

Art. 9

L'assemblea è convocata dall'Organo amministrativo nel Comune ove è posta la sede sociale, ovvero in altro luogo purché in Italia, con avviso ricevuto almeno otto giorni liberi prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata ovvero, con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento nel termine predetto, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro dei soci.

In via alternativa, a scelta dell'Organo amministrativo, l'assemblea può essere convocata mediante pubblicazione dell'avviso sul quotidiano Giornale di Brescia, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; potranno essere previste ulteriori convocazioni.

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa alla assemblea la maggioranza dei componenti degli Organi amministrativi e di controllo.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

E' possibile tenere le riunioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti indicati nell'avviso, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Possono intervenire all' assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto e che abbiano provveduto almeno due giorni prima di quello fissato per l'assemblea al deposito delle azioni presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione.

Ogni socio o titolare di strumenti finanziari che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, nei limiti previsti dall'art. 2372 C.C.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni.

Art. 10

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Vice Presidente o, in caso di più Vice Presidenti, da uno di essi in ordine di anzianità o, in mancanza, da altro Consigliere designato dall'assemblea a maggioranza di voti degli intervenuti.

Art. 11

Per la validità della costituzione dell'assemblea e delle relative deliberazioni si osservano le disposizioni di legge.

Art. 12

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio, se nominato a tale incarico e verranno raccolte nell'apposito libro.

AMMINISTRAZIONE

Art. 13

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di sette ad un massimo di undici membri, secondo il numero esatto che verrà determinato in occasione della nomina dall'assemblea.

La composizione dell'Organo deve riflettere un adeguato grado di diversificazione in termini, tra l'altro, di competenze, esperienze, età, genere, proiezione internazionale.

Ai fini delle nomine o della sostituzione dei propri componenti, il Consiglio tenuto conto della normativa ad esso applicabile identifica preventivamente la propria composizione qualitativa considerata ottimale, individuando e motivando il profilo teorico dei candidati.

I risultati dell'analisi devono essere portati a conoscenza dei soci in tempo utile affinché la scelta dei candidati da presentare possa tenere conto delle professionalità richieste.

Gli azionisti possono svolgere proprie valutazioni sulla composizione ottimale dell'organo e presentare candidature coerenti con queste, motivando eventuali differenze rispetto alle analisi svolte dal consiglio.

I componenti dell'Organo devono: i) essere dotati di competenza, professionalità ed autorevolezza adeguate al ruolo, ii) dedicare tempo e risorse adeguate alla complessità del loro incarico, iii) favorire la dialettica all'organo di appartenenza in modo da apportare un contributo di rilievo alla formazione della volontà del medesimo, iv) indirizzare la loro azione al perseguimento dell'interesse complessivo della banca, operando con autonomia di giudizio.

Non possono candidarsi soggetti che non siano in possesso dei requisiti e criteri previsti dall'art. 26 del D.Lgs. n. 385/1993 e dalla relativa disciplina di attuazione, anche di natura regolamentare, tempo per tempo vigente.

Tutte le liste presentate, composte da un numero di candidati superiore a due, devono contenere:

- almeno un quarto dei soggetti indipendenti determinati secondo i criteri previsti dalla normativa e regolamentazione applicabile tempo per tempo;
- un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato almeno pari alle quote previste dalle disposizioni tempo per tempo vigenti.

Qualora tale rapporto non sia un numero intero, si approssima all'intero inferiore se il primo decimale è pari o inferiore a 5; diversamente si approssima all'intero superiore.

La lista per cui non siano osservate le statuizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo è considerata non presentata.

Almeno tre Consiglieri di Amministrazione devono essere non esecutivi secondo quanto previsto dalle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

E' ammessa la rieleggibilità.

In caso di cessazione dalla carica di uno o più amministratori per qualsiasi motivo, si applicano le norme di legge.

Il Consiglio di Amministrazione viene nominato sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati devono essere elencati mediante numero progressivo e nelle quali devono essere indicati quali sono i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza di cui infra.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 15% del capitale sociale.

Le liste devono essere sottoscritte dai soci che le hanno presentate. Esse devono essere depositate presso la sede legale almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Ogni socio ed i soggetti appartenenti ad uno stesso gruppo non possono presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ogni lista deve contenere un numero di candidati non superiore a quello dei componenti dell'organo amministrativo per il quale devono essere nominati.

Ogni azionista può votare una sola lista.

I soci votano mediante schede, su cui è indicato il nome dell'azionista.

Al termine della votazione, i voti ottenuti dalle liste sono divisi per numeri interi progressivi da uno al numero degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti sono attribuiti ai candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine dalla stessa previsto. Quindi i quozienti attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in unica graduatoria decrescente.

Risultano eletti, fino alla concorrenza del numero degli amministratori da eleggere, coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati, fermo restando che dovrà comunque essere nominato amministratore il candidato elencato al primo posto della lista di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero dei voti.

Pertanto, qualora il suddetto candidato non abbia ottenuto il quoziente necessario per essere eletto, egli risulterà comunque nominato amministratore mentre non risulterà eletto il candidato della prima lista che ha ottenuto il quoziente più basso.

Qualora non risultasse eletto almeno un quarto dei Consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza, risulteranno nominati di diritto coloro, tra i candidati aventi i requisiti di indipendenza, che abbiano riportato il quoziente più elevato, fino al raggiungimento del numero minimo previsto di consiglieri indipendenti.

In questa ultima ipotesi non risulteranno pertanto eletti, fino alla concorrenza del numero di amministratori indipendenti da nominare, i candidati privi dei requisiti di indipendenza che, sulla base della graduatoria decrescente, hanno ottenuto, per essere eletti, i quozienti più bassi.

Qualora i criteri di elezione non consentano di assicurare l'equilibrio tra i generi nella misura prevista dalla normativa e regolamentazione vigente, si applica un meccanismo di scorrimento alla graduatoria unica decrescente, volto al ripescaggio del candidato o dei candidati del genere meno rappresentato.

Nel caso di cessazione di un amministratore appartenente al genere meno rappresentato l'amministratore cooptato dovrà comunque appartenere al medesimo genere.

Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse.

Nel caso in cui sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino alla concorrenza del numero fissato dall'Assemblea, fermo restando che gli amministratori eletti dovranno possedere i requisiti previsti dalla legge e dallo statuto.

Nel caso non sia stata presentata nessuna lista, i Consiglieri vengono nominati dall'assemblea con votazione a maggioranza relativa, nell'ambito delle candidature presentate, fermo restando che tali candidature dovranno presentare i requisiti indicati al comma precedente.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori si provvede a sensi dell'art. 2386 del Codice Civile.

Gli amministratori devono mantenere, durante il loro mandato, a pena di decadenza, i requisiti previsti dallo statuto e dalla normativa vigente tempo per tempo.

Non possono essere nominati componenti del Consiglio, e se nominati decadono, coloro che vengano a trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 36 del decreto legge 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n 214 (c.d. "divieto di interlocking").

Coloro che siano o divengano componenti di organi di amministrazione, direzione o controllo di altre banche devono fornire tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione per il tramite del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione disciplina con apposito regolamento i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo da parte degli Amministratori in altre società.

Art. 14

Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente, ed eventualmente anche uno o più Vicepresidenti nonché un Segretario, anche estraneo.

In caso di assenza del Segretario o di altre specifiche esigenze, esso nomina un segretario facente funzioni.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie scritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri.

Art. 15

Il Consiglio di Amministrazione si raduna presso la sede legale o in altra località indicata nell'avviso di convocazione, di regola una volta al mese e ogni qual volta il Presidente ne ravvisi la necessità o ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri o dal Collegio Sindacale.

Viene convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci mediante avviso contenente l'ordine del giorno, trasmesso almeno cinque giorni prima di quello fissato per la seduta, con mezzi che garantiscano l'avvenuto ricevimento, salvo il caso di urgenza con telefax, posta elettronica o altro mezzo di comunicazione urgente, da spedirsi almeno ventiquattro ore prima della seduta.

Qualora durante la riunione del Consiglio di Amministrazione venga fissata la data del prossimo Consiglio, questa dovrà essere comunicata nelle forme sopra previste solo agli assenti.

E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 16

Il Consiglio di amministrazione, delibera validamente con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, non computandosi nel conto gli astenuti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione adottate ai sensi del presente articolo sono constatate da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 17

L'Organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria gestione, con facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi quelli che la legge riserva espressamente all'assemblea dei soci.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono di esclusiva competenza del Consiglio le deliberazioni riguardanti:

- il modello di business, le linee e le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari;
- l'assetto organizzativo e di governo societario della banca, garantendo la chiara distinzione di compiti e funzioni nonché la prevenzione dei conflitti di interesse,
- i sistemi contabili e di rendicontazione, la supervisione del processo di informazione al pubblico e di comunicazione della banca;
- le politiche di governo dei rischi, nonché le linee di indirizzo del sistema dei controlli interni verificandone la coerenza con gli indirizzi strategici e la propensione al rischio;
- il processo di gestione del rischio e la valutazione della sua compatibilità con gli indirizzi strategici e le politiche di governo dei rischi;
- la definizione degli obiettivi di rischio e delle soglie di tolleranza;
- la valutazione della funzionalità, efficienza, funzionalità del sistema, dei controlli interni e dell'adeguatezza del sistema organizzativo, amministrativo e contabile;
- la costituzione delle funzioni aziendali di controllo, i relativi compiti e responsabilità, le modalità di coordinamento e collaborazione ed i flussi informativi;
- l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni;
- la politica aziendale in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali;
- l'eventuale costituzione di comitati interni agli organi aziendali;
- la nomina e la revoca del responsabile delle funzioni di revisione interna, di conformità e di controllo dei rischi, sentito il Collegio Sindacale;
- la nomina, la revoca ed il trattamento economico del Direttore Generale e degli altri dirigenti;
- l'acquisto e la cessione di immobili;
- la promozione di azioni giudiziarie ed amministrative in ogni ordine e grado di giurisdizione e sede, fatte salve le azioni concernenti il recupero dei crediti, le rinunce e le transazioni.
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni strategiche ad eccezione di quelle previste dall'art. 2361 c. 2 C.C.
- la fusione per incorporazione di società nei casi previsti dall'art. 2505 del C.C.;
- gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative
- tutte le altre deliberazioni, attribuzioni e competenze considerate indelegabili, sulla base delle disposizioni di vigilanza.

Il Consiglio di Amministrazione, quale organo con funzione di supervisione strategica è chiamato ad assicurare un efficace confronto dialettico con la funzione di gestione e con i responsabili delle principali funzioni aziendali e verifica nel tempo le scelte e le decisioni da questi assunte.

Art. 18

L'assemblea ordinaria approva:

- le politiche di remunerazione e incentivazione a favore dei Consiglieri, dei componenti degli organi di controllo, dei dipendenti, dei collaboratori non legati alla società da rapporto di lavoro subordinato indicandone ragioni e criteri, componenti della retribuzione e trattamento di fine rapporto;
- piani di compenso basati su strumenti finanziari;
- i criteri per la determinazione del compenso da accordare al personale in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione.

L'assemblea può determinare il compenso annuale degli amministratori e gli eventuali gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio, nel rispetto delle politiche di remunerazione stabilite.

Gli amministratori hanno altresì diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

Il Consiglio, sentito il Collegio Sindacale, potrà accordare compensi aggiuntivi agli amministratori che ricoprono particolari cariche, nel rispetto delle politiche di remunerazione stabilite dall'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione deve rendere adeguata informativa all'Assemblea sull'attuazione delle politiche di remunerazione.

Art.19

Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto, se ritenuto necessario, può delegare proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da almeno 3 (tre) Amministratori nominati dal medesimo Consiglio di Amministrazione, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio delle deleghe.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione non può essere membro del Comitato Esecutivo ma può partecipare alle riunioni dello stesso senza diritto di voto.

I membri del Comitato Esecutivo restano in carica per tutta la durata del loro mandato consiliare, ma possono essere sostituiti anche prima di tale scadenza con delibera del Consiglio.

Il Comitato Esecutivo si riunisce di regola almeno una volta al mese ovvero ogni qualvolta il suo Presidente lo ritenga necessario e nel caso in cui uno dei suoi membri ne faccia richiesta. La riunione è valida con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti; le votazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Alle riunioni del Comitato Esecutivo assistono i Sindaci e, con funzione consultiva, il Direttore Generale.

In occasione delle singole riunioni il Comitato Esecutivo nomina un segretario scelto fra i componenti il Comitato medesimo oppure chiama a tale ufficio il Direttore Generale.

Le riunioni del Comitato Esecutivo sono presiedute dal Presidente del Comitato stesso; in caso di assenza o impedimento di questi ne assume le funzioni il componente più anziano di età.

Delle adunanze e deliberazioni del Comitato Esecutivo deve essere redatto verbale che, iscritto nel relativo libro, deve essere firmato da chi presiede e dal Segretario.

In alternativa all'istituzione del Comitato Esecutivo e nel rispetto dei limiti previsti dal presente statuto, il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni, che non siano attribuite dalla legge o dal presente statuto alla sua esclusiva competenza, ad un Amministratore Delegato, scelto fra i suoi componenti, determinandone i poteri, anche in relazione all'attività di sovrintendenza, coordinamento esecutivo e controllo.

Non è pertanto consentita la contemporanea presenza dell'Amministratore Delegato e del Comitato Esecutivo, così come la contemporanea presenza dell'Amministratore Delegato e del Direttore Generale. In caso di nomina dell'Amministratore Delegato, questi svolge anche le funzioni di Direttore Generale.

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre delegare specifiche attribuzioni anche in ordine a determinate categorie di operazioni o atti o a singoli negozi a propri componenti.

Il contenuto delle deleghe deve essere determinato in modo analitico e caratterizzato da chiarezza e precisione, anche nell'indicazione dei limiti quantitativi o di valore e delle eventuali modalità di esercizio.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli 2423, 2443, 2446 e 2447 del c.c. nonché quelle indicate nell'art. 17 II c. del presente statuto e comunque quelle indicate nell'art. 2381 c. IV c.c.

Gli Organi delegati sono tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, di norma ad ogni riunione consiliare e comunque almeno ogni tre mesi, sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

In materia di gestione ordinaria e di erogazione del credito, compiti e poteri possono essere conferiti anche al Direttore Generale, ad altri Dirigenti, Quadri e Impiegati con grado preposti alle Filiali, succursali, agenzie, dipendenze e uffici della società singolarmente o riuniti in Comitati, entro limiti di importo predeterminati.

Le decisioni assunte dai titolari di delega dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio in occasione della prima riunione successiva.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei casi di assoluta e improrogabile urgenza, ove il Consiglio sia impossibilitato a riunirsi, su proposta vincolante degli organi esecutivi, può adottare ogni determinazione utile all'interesse della Banca, anche se di competenza del Consiglio di Amministrazione.

Le decisioni assunte dovranno essere portate a conoscenza dell'Organo amministrativo nella sua prima riunione successiva.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione garantisce l'efficacia del dibattito consiliare e favorisce in modo neutrale la dialettica tra componenti esecutivi e non esecutivi sollecitando la partecipazione attiva ai lavori del consiglio. Si adopera affinché le deliberazioni alle quali si giunge siano il risultato di un'adeguata dialettica e del contributo consapevole e ragionato di tutti i suoi componenti.

Il Presidente promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario garantendo l'equilibrio dei poteri e il raccordo informativo rispetto agli eventuali soggetti delegati e si pone come interlocutore dell'organo con funzione di controllo.

Il Presidente provvede affinché:

- ai consiglieri sia trasmessa con congruo anticipo la documentazione a supporto delle deliberazioni del consiglio o, almeno, una prima informativa sulle materie che verranno discusse;
- la documentazione a supporto delle deliberazioni, in particolare quella resa ai componenti non esecutivi, sia adeguata in termini quantitativi e qualitativi rispetto alle materie iscritte all'ordine del giorno;
- il processo di autovalutazione riguardante la composizione ed il funzionamento degli organi aziendali sia svolto con efficacia e che le modalità con cui esso è condotto siano coerenti rispetto al grado di complessità dei lavori del consiglio e che siano adottate le misure correttive previste per far fronte ad eventuali carenze riscontrate;
- siano promossi, predisposti ed attuati piani di formazione e di aggiornamento dei componenti degli organi aziendali.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione non possono essere conferiti incarichi esecutivi, né lo stesso può svolgere, neppure di fatto, funzioni gestionali.

DIREZIONE

Art. 20

La Direzione generale ha la composizione e le attribuzioni determinate dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà astenersi dal nominare un Direttore Generale nel caso abbia nominato un Amministratore Delegato in possesso dei requisiti di professionalità richiesti per i direttori generali delle banche.

La Direzione Generale provvede a dare esecuzione alle deliberazioni ed alle direttive del Consiglio di Amministrazione.

Ad essa è affidata l'organizzazione, la conduzione e la gestione ordinaria della banca.

Il Direttore Generale partecipa alle riunioni del Consiglio con funzione consultiva.

In caso di assenza o impedimento del Direttore Generale, le sue funzioni sono attribuite ad altro componente della Direzione Generale o, in subordine, ad altro Funzionario designato dal Consiglio.

RAPPRESENTANZA SOCIALE

Art. 21

La firma e la rappresentanza della società di fronte ai terzi, in giudizio ed anche in sede amministrativa, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, od all'Amministratore Delegato.

Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il Presidente, fa prova dell'assenza o impedimento del medesimo.

La rappresentanza della società e la firma sociale spettano inoltre, nell'ambito dei poteri loro conferiti, ai singoli Consiglieri.

Il Consiglio può altresì attribuire la rappresentanza e la firma sociale al Direttore Generale, ai dirigenti, quadri e dipendenti della società con determinazione dei limiti e delle modalità di esercizio.

Il Consiglio può inoltre conferire mandati e procure anche a persone estranee alla società per il compimento di singoli atti e categorie di atti.

ORGANI DI CONTROLLO

Art. 22

Sono Organi di controllo:

- il Collegio Sindacale, cui spetta vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento; Il Collegio Sindacale ha l'obbligo di informare, senza indugio, la Banca d'Italia di tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza che possano costituire una irregolarità nella gestione della Banca o una violazione delle norme che disciplinano l'attività bancaria.
- un Revisore Contabile, cui spetta il controllo contabile.

Il controllo contabile peraltro potrà essere demandato anziché ad un Revisore ad una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, fermo restando in capo al Collegio Sindacale la valutazione dell'adeguatezza e della funzionalità dell'assetto contabile, ivi compresi i relativi sistemi informativi.

Art. 23

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti in possesso dei requisiti previsti dalla legge tempo per tempo e dal presente statuto.

Deve essere garantita la presenza nel Collegio di almeno un sindaco effettivo e un sindaco supplente appartenenti al genere meno rappresentato.

In caso di sostituzione di un sindaco effettivo, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, purché sia garantita la presenza di almeno un sindaco effettivo appartenente al genere meno rappresentato. Altrimenti subentrerà l'altro sindaco supplente.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine o per qualsiasi altra causa, ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

I sindaci sono rieleggibili.

Per la loro nomina, revoca e sostituzione, si osservano le norme di legge.

L'assemblea ordinaria designa il Presidente del Collegio e fissa l'emolumento annuale spettante a ciascun sindaco per tutto il periodo di durata della carica.

I componenti del Collegio Sindacale non possono assumere cariche in organismi diversi da quelli di controllo presso altre società nelle quali la Banca detenga anche indirettamente una partecipazione strategica come qualificata dalle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

E' possibile tenere le riunioni del Collegio Sindacale con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti e regolare lo svolgimento della riunione e che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- b) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Presidente del Collegio Sindacale garantisce l'efficacia del confronto sugli argomenti posti in discussione e provvede affinché ai membri del Collegio sia trasmessa la documentazione a supporto delle valutazioni.

Assicura che il processo di autovalutazione sia svolto con efficacia.

Il Collegio svolge le funzioni dell'organismo di vigilanza – istituito ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, in materia di responsabilità amministrativa degli enti - che vigila sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione per prevenire i reati rilevanti ai fini del medesimo decreto legislativo.

Il Collegio ha la responsabilità di vigilare sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni ed esprime specificamente il proprio parere in merito alle decisioni riguardanti la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo dei rischi, conformità alle norme, revisione interna.

Il verbale della riunione è redatto ed approvato al termine della trattazione degli argomenti all'ordine del giorno in quella riunione, dandosi atto nello stesso che i Sindaci che hanno partecipato alla seduta in audio/video collegamento provvederanno al più presto e comunque prima della successiva riunione, alla sottoscrizione del verbale.

Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 24

Il Revisore Contabile o la società di revisione devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il Revisore informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione della Banca o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria, ai sensi dell' art. 52 TUB.

Il compenso del revisore è determinato dall'assemblea dei soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

Il libro che documenta l'attività del revisore può essere tenuto in luogo alternativo alla sede sociale.

BILANCIO E DESTINAZIONE DEGLI UTILI

Art. 25

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

Art. 26

Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 20% (venti per cento) da destinare alla riserva legale secondo le disposizioni vigenti e ad altre riserve indisponibili a sensi di legge.

La rimanenza è destinata a remunerazione del capitale o a ulteriori riserve o ad altre destinazioni con le modalità determinate dall'assemblea.

Art. 27

Il pagamento dei dividendi avviene dei modi e nei termini fissati dalla deliberazione assembleare che dispone la distribuzione dell'utile ai soci.

Art. 28

I dividendi non riscossi entro i cinque anni successivi al giorno in cui sono diventati esigibili, si prescrivono a favore della società con imputazione al Fondo di riserva straordinaria.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 29

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi o nel diverso termine previsto dalla legge stessa.

Verificandosi una delle cause di scioglimento previste dall'art. 2484 c.c. ovvero da altre disposizioni di legge, l'Assemblea con apposita deliberazione da adottarsi in sede straordinaria dispone:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 30

Per quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, al Testo Unico delle disposizioni in Materia Bancaria e Creditizia, al Testo Unico delle disposizioni in Materia di Intermediazione Finanziaria ed alle Istruzioni di vigilanza emanate dalla Banca d'Italia e valgono le norme di legge in materia di società per azioni.

TESTO OMOLOGATO, TRASCritto E PUBBLICATO AI SENSI DI LEGGE.

IL TESTO DELLO STATUTO, APPROVATO DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 20 LUGLIO 2006 (ATTO A ROGITO NOTAIO CHIARA ZICHICHI N. 84668 DI REP. N. 11415 DI RACC.), E' STATO MODIFICATO IN DATA:

- 17/12/2007 (ATTO A ROGITO NOTAIO CHIARA ZICHICHI N. 88247 DI REP. E N. 13344 DI RACC.);
- 29/05/2009 (ATTO A ROGITO NOTAIO CHIARA ZICHICHI N. 91984 DI REP. E N. 15144 DI RACC.);
- 20/05/2010 (ATTO A ROGITO NOTAIO CHIARA ZICHICHI N. 94507 DI REP. E N. 16324 DI RACC.);
- 27/01/2011 (ATTO A ROGITO NOTAIO CHIARA ZICHICHI N. 96492 DI REP. E N. 17120 DI RACC.);
- 28/07/2015 (ATTO A ROGITO NOTAIO DARIO AMBROSINI N. 124109 DI REP. E N. 38639 DI RACC.);
- 05/05/2016 (ATTO A ROGITO NOTAIO DARIO AMBROSINI N. 124822 DI REP. E N. 38952 DI RACC.);
- 22/03/2022 (ATTO A ROGITO NOTAIO FRANCESCO AMBROSINI N. 11979 DI REP. E N. 7611 DI RACC.).